

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI CHAMOIS

CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO

FONDIARIO DI CHAMOIS

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE PRESE E DEI
CANALI IRRIGUI ESISTENTI, DELLE STRADE CONSORTILI E DEGLI EVENTUALI IMPIANTI DI
IRRIGAZIONE

Principi generali e obiettivi

Il presente regolamento, redatto ai sensi dello Statuto del Consorzio, disciplina lo svolgimento delle funzioni nel settore di attività del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Chamois di seguito anche solo "Consorzio") che provvede, nell'ambito del proprio comprensorio, alla distribuzione dell'acqua non potabile per uso agricolo o per uso assimilabile a quello domestico (*irrigazione orti, giardini e aree verdi*) o per altro uso non domestico attinente ad ogni altra attività di miglioramento fondiario esercitata dal Consorzio al servizio dei fondi consortili. Questo servizio è effettuato attraverso un complesso sistema di infrastrutture costituito da impianti, reti di distribuzione, manufatti e opere di miglioramento fondiario in genere.

Con la regolazione della distribuzione dell'acqua, nel rispetto del principio di equità dei consorziati, il Consorzio intende perseguire i seguenti obiettivi:

- soddisfare le esigenze irrigue dei consorziati in conformità ai principi generali sopra enunciati;
- ottimizzare la gestione della distribuzione irrigua al fine di razionalizzare l'uso delle infrastrutture e accrescere l'efficienza del servizio fornito ai consorziati ;
- favorire l'adozione, anche da parte dei consorziati, di misure di conservazione e di risparmio delle risorse idriche;
- soddisfare le esigenze extra-irrigue dei fondi produttivi quando le dotazioni sono disponibili e compatibilmente con le esigenze di gestione della rete e con le disposizioni di legge in materia di usi plurimi delle acque.

Il presente Regolamento disciplina l'adduzione, la distribuzione e l'esercizio irriguo sui terreni inseriti al catasto irriguo e, più in generale, il funzionamento degli impianti collettivi a servizio dei consorziati. Tutte le disposizioni in esso contenute sono dettate dal fine di raggiungere una gestione irrigua economica, di permettere un regolare esercizio degli impianti medesimi e di disciplinare la ripartizione dei relativi ruoli consortili a copertura dei costi di gestione.

Art. 1 Perimetro consortile e Proprietà degli impianti

Tutti i fondi consortili (agricoli e produttivi) iscritti nel catasto consortile fanno parte del comprensorio del Consorzio.

Il Comprensorio del Consorzio (detto anche perimetro consortile) ha carattere di unità. Non possono crearsi all'interno di esso isole escluse dal Consorzio.

Tutte le opere, i manufatti e le attrezzature, quali vasche, condotte, tubazioni, cavi, elementi elettronici, aste erogatrici, valvole e quanto altro faccia parte integrante dell'impianto di irrigazione sono di proprietà esclusiva del "Consorzio di Miglioramento Fondiario di Chamois", mentre le tubature volanti così come i raccordi utilizzati dai consorziati per l'utilizzo dell'acqua sono di proprietà del singolo utente e il consorzio non ne è responsabile.

Art. 2 Aveni diritto all'uso dell'acqua

Fanno parte del comprensorio irriguo i terreni iscritti al catasto consortile.

I terreni del predetto comprensorio hanno diritto di beneficiare del servizio di irrigazione e perciò i proprietari sono iscritti in ruoli specifici di contribuenza del catasto irriguo consortile, assumendo automaticamente il ruolo di utenti irrigui.

E' obbligo dei proprietari comunicare al consorzio ogni variazione intervenuta per effetto di atti di vendita, successione, divisione, etc. ed ogni variazione di indirizzo, per l'aggiornamento della banca dati del consorzio.

La condizione di morosità relativa ai contributi di irrigazione determina la decadenza di interrompere l'erogazione del servizio.

Tutti i fondi che hanno il diritto di godere del beneficio dell'impianto irriguo, sono vincolati senza alcuna riserva, a sopportare la servitù di acquedotto.

L'utente di un fondo, non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di passaggio e di irrigazione.

Nel caso che per ottemperare a tale obbligo, si rendessero necessari particolari lavori, questi devono essere sottoposti alla preventiva autorizzazione del Consorzio e tutte le spese per la loro esecuzione sono a carico del proprietario del fondo di mutata destinazione.

Art. 3 Mantenimento delle servitù precostituite

I canali irrigui e gli impianti di irrigazione non pregiudicano le servitù in atto al momento della loro messa in funzione, pertanto vengono mantenute le servitù precostituite (diritti di passaggio irriguo, diritti di canali irrigui sia a cielo aperto che interrato).

Art. 4 Mantenimento dei canali consortili esistenti

Tutti gli impianti preesistenti di irrigazione a scorrimento a cielo aperto (canali, branche, ecc.) di proprietà del Consorzio ancorché non in uso a seguito dell'entrata in funzione dell'impianto di irrigazione, devono essere mantenuti integri e rispondenti al tracciato esistente.

Il Consiglio Direttivo provvederà a stabilire annualmente le corvée necessarie per il loro mantenimento e buon funzionamento.

Ne è vietato nel modo più assoluto ogni qualsiasi manomissione o demolizione.

Eventuali modifiche per attraversamenti, intubazioni di tratti o altro dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 Ruolo consortile utenze irrigue - utenze assimilabili all'uso domestico - altre utenze agricole.

Il Consorzio, ai sensi dell'art. 860 del codice civile e dell'art. 13 della L.R. n.3/2001, è titolare del potere impositivo a carico dei proprietari dei fondi situati nel comprensorio consortile che traggono un beneficio dall'attività del Consorzio.

Il contributo consortile annuo dovuto dai consorziati per le utenze irrigue, per le utenze assimilabili all'uso domestico (*irrigazione orti, giardini e aree verdi*) nonché per le altre utenze agricole attinenti alla gestione di tutte le attività di miglioramento fondiario del consorzio, come previsto dallo Statuto e stabilito dal Consiglio Direttivo, è deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo, che stabilisce le modalità e le aliquote di contributo. Le tariffe vengono approvate annualmente dal Consiglio direttivo.

Art. 6 Ruolo consortile utenze extra-agricole

Il contributo consortile viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo distinguendo:

- gli utilizzi agricoli
- le utenze assimilabili ad uso domestico (irrigazione giardini, orti, aree verdi) con accesso diretto ad una presa sulla rete consortile
- le proprietà senza accesso ad una presa consortile
- uso idroelettrico o generalmente industriale, per cui deve essere stabilita apposita Convenzione, anche pluriennale, approvata dal Consiglio Direttivo"

Art. 7 Nuovi allacciamenti e modifiche all'impianto

E' vietato eseguire nuovi allacciamenti o modifiche all'impianto, non autorizzate dal Consorzio.

Qualora si renda necessaria l'esecuzione di nuovi allacciamenti od eseguire delle modifiche all'impianto, anche se di carattere temporaneo, purché di comprovata necessità, per trattamenti fitoterapici, semine di prato, prima piantagione di vigneti o frutteti, edificazione dei suoli, scavi in genere o altro che necessiti un servizio particolare, il Consorzista interessato dovrà presentare richieste scritta con l'indicazione della località e fornendo le dovute motivazioni.

Il Consiglio Direttivo insindacabilmente delibererà in merito, previo se necessario acquisizione di parere tecnico da personale qualificato in materia.

Il Consiglio Direttivo dovrà impegnarsi dare la risposta nel più breve tempo possibile in considerazione dell'urgenza dell'intervento e dei tempi tecnici di attuazione.

I lavori necessari per gli allacciamenti o le modifiche all'impianto dovranno essere eseguiti da personale qualificato ed autorizzato dal Consorzio oppure a cura del richiedente, secondo le indicazioni impartite dal Consorzio.

Tutte le spese, comprese le spese tecniche, saranno a carico del Consorzista richiedente.

Art. 8 Turni di irrigazione

Nel rispetto del principio di non esclusione di consorziati nell'accesso all'utilizzo del bene comune acqua, il Consiglio Direttivo può stabilire orari e turni per l'utilizzo dell'acqua.

Gli eventuali turni e gli orari di irrigazione con indicazione delle zone, dei settori, nonché dell'utilizzo degli allacciamenti per orti e aree verdi saranno stabiliti e modificati dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta l'ampliamento del Comprensorio o le risorse idriche o il miglioramento del servizio di irrigazione lo renda necessario.

Tutti gli utenti sono tenuti a rispettare e a fare rispettare i turni e gli orari eventualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.9 Carenze idriche

Nei casi di carenza idrica verrà affidata la priorità alle coltivazioni e attività agricole.

Art. 10 Riparazioni e manutenzioni

Gli interventi di manutenzione e/o riparazione saranno eseguiti esclusivamente da personale autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 Spese di riparazione, manutenzione, gestione e reintegri per furto.

Tutte le spese di riparazione e manutenzione delle prese, dei canali a cielo aperto e intubati saranno a carico del Consorzio.

Le spese per reintegrare i tubi volanti con relative saracinesche, le vasche mobili anche in caso di furto saranno a carico dei singoli privati.

Art. 12 Responsabilità per danneggiamenti

I Consorzisti responsabili di danneggiamenti o di irregolare funzionamento causati da manomissione o cattivo utilizzo delle apparecchiature dovranno rimborsare al Consorzio le spese sostenute per il loro ripristino.

Art. 13 Corvée

Il coinvolgimento dei consorziati è di primaria importanza per la cura del territorio ed è rivolto alla piccola manutenzione dei canali, alla pulizia delle delle vasche nonché la chiusura o apertura delle saracinesche. In alternativa alla corvée il Consiglio Direttivo emetterà ruoli aggiuntivi a carico dei consorziati che non hanno partecipato alle corvée.

Art. 14 Viabilità interna

Tutte le strade costruite dal consorzio all'interno del suo perimetro sono gestite e mantenute dal Consorzio di Chamois attraverso l'istituzione di apposite corvée o, in alternativa, attraverso l'istituzione e riscossione di ruoli specifici a carico dei soci consorzisti, ruoli che consentono l'affidamento dei lavori di manutenzione della rete viabile a ditte esterne qualificate ed attrezzate.

Qualora i soci debbano utilizzare, per lo svolgimento di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo (extra agricola ed extra commerciale) le strade ricomprese nel presente Regolamento, il Consorzio stipulerà un'apposita convenzione con il socio o con la ditta incaricata dei lavori, contenente le condizioni di transito e gli indennizzi per eventuali danni arrecati alla rete stradale e strutture consortili.

Qualora, per esigenze logistiche, da parte di soggetti non soci, connesse all'esercizio sul territorio di specifiche attività economico professionali, artigianali e di imprese connesse ad attività agro-forestali, edili e di manutenzione in località servite unicamente da strade ricomprese nel presente regolamento, il Consorzio stipulerà, previa apposita richiesta da parte del soggetto interessato, un'apposita convenzione contenente le condizioni di transito, gli indennizzi per i danni arrecati alla rete stradale e strutture consortili affinché quest'ultimo partecipi con modalità da concordare alla manutenzione delle strade interessate.

Art. 15 Accesso agli impianti

Alle sorgenti e alle prese dei canali l'accesso è consentito ai membri del Consiglio e alle persone e tecnici incaricate dal Direttivo per le manutenzioni.

I membri del Consiglio Direttivo o personale incaricato potranno accedere liberamente nelle proprietà private nell'ambito di tutto il comprensorio del Consorzio, durante tutto l'anno per effettuare manutenzioni, riparazioni o verifiche di funzionamento.

Art. 16 Apertura e chiusura dei canali e degli impianti di irrigazione

L'apertura e la chiusura degli impianti saranno fissate annualmente dal Consiglio Direttivo in funzione dei periodi della concessione trentennale del SIGRIAN.

Eventuali richieste per anticipare o posticipare l'utilizzo dei vari canali, dovranno pervenire al Consiglio Direttivo che, dopo aver sentito gli organi Regionali del Demanio Idrico, potrà dare l'autorizzazione.

Art. 17 Obblighi e sanzioni

Tutti i consorzisti sono tenuti a contribuire al buon funzionamento degli impianti, al mantenimento in buono stato delle strutture utilizzate nonché alla vigilanza comunicando ai membri del Consiglio Direttivo o loro delegati ogni manchevolezza o scorrettezza rilevata. Ogni consorzista è responsabile della chiusura primaverile e dell'apertura autunnale degli scarichi di fondo dei settori dell'impianto di irrigazione a pioggia, dell'impianto a servizio di orti, nonché delle colonnine, quando questi sono posti all'interno della sua proprietà o sono da lui utilizzati. I rivieraschi sono tenuti a mantenere puliti i terreni adiacenti ai ru e canali.

I trasgressori al presente regolamento saranno soggetti a multe per le infrazioni, che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

Le vertenze tra il Consorzio e gli utenti saranno regolamentate come da statuto.

Il presente regolamento è stato deliberato dal CD del 15/06/2026 e approvato dall'Assemblea Generale dei Consorzisti in data 20 Giugno 2026
